

bri, dovrà a senso delle Leggi esservi descritta chiaramente l'Entrata, e l'Uscita di cadaun' anno sottoscritta da que' Ministri destinati dai Luoghi Pii per stabilir i Conti agli Amministratori, ed indi pubblicata alla presenza de' Confratelli legittimamente radunati, della qual pubblicazione dovrà esserne fatta Fede dalli Scrivani delli mentovati Luoghi Pii nel Libro Convocazioni. Mancando i Reggenti alla comandata presentanza de' Libri, e Carte sopraesprese, o presentandoli senza la descrizione dell'Entrata, ed Uscita, e sua pubblicazione, incorreranno nella pena di Ducati 10. da essere irremissibilmente levata negli effetti de' Reggenti, ed applicabili ad arbitrio Nostro, che tanto ec.

Verona li . . . .

( Giovanni March. Sagramoso Provved.

( Alessandro Co: Lando Provveditor.